



Regolamento 18-01

Privilegi doganali per missioni diplomatiche, posti consolari e organizzazioni internazionali

I regolamenti sono disposizioni di esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.

Per ragioni di migliore leggibilità, si evita l'uso contemporaneo di forme linguistiche maschili e femminili. Tutte le denominazioni personali si applicano comunque a entrambi i sessi.

Indice

Elenco delle abbreviazioni	3
0 Introduzione, informazioni di base	4
1 Basi legali.....	4
2 Oggetto della franchigia di tributi e beneficiari	4
2.1 Tabella riassuntiva dei privilegi doganali per le persone beneficiarie	7
3 Beni destinati alle missioni diplomatiche a Berna, alle rappresentanze consolari in Svizzera, alle organizzazioni internazionali e i loro membri	8
3.1 Imposizione	8
3.2 Uffici che rilasciano le autorizzazioni	10
3.3 Oggetti per il primo insediamento	11
3.4 Veicoli.....	12
3.5 Stampati	12
3.6 Visita delle merci	12
3.7 Comunicazione diplomatica	12
3.7.1 Imposizione.....	13
3.7.2 Inviolabilità della valigia diplomatica.....	13

Elenco delle abbreviazioni

Termine / abbreviazione	Significato
art.	Articolo
BAD / ADB	Banque asiatique de développement / Asian Development Bank
BRI	Banca dei regolamenti internazionali
cpv.	Capoverso
DA	Destinatario autorizzato
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
IATA	International Air Transport Association
IUCN	Unione internazionale per la conservazione della natura (International Union for Conservation of Nature)
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)
lett.	Lettera
LIVA	Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA; RS 641.20)
LSO	Legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite; RS 192.12)
OTIF	Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
R-XX	Regolamento numero
segg.	seguenti
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
UPU	Unione postale universale
OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)

0 Introduzione, informazioni di base

«In franchigia di dazio» significa che le merci possono essere importate in Svizzera solo in esenzione da dazi. «In franchigia di tributi» significa che le merci non sono soggette a tributi d'importazione (dazi doganali, IVA, altre imposte indirette, ecc.).

1 Basi legali

- Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche ([RS 0.191.01](#))
- Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari ([RS 0.191.02](#))
- Legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO; [RS 192.12](#))
- Art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a della Legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD; [RS 631.0](#))
- Art. 5 e 6 dell'Ordinanza sulle dogane del 1° novembre 2006 (OD; [RS 631.01](#))
- Ordinanza del 23 agosto 1989 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera ([RS 631.144.0](#))
- Ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri ([RS 631.145.0](#))

2 Oggetto della franchigia di tributi e beneficiari

Oggetto della franchigia di tributi | In linea di principio, le merci destinate ai beneficiari elencati di seguito possono essere importate in Svizzera in franchigia di tributi (esenzione dai dazi d'importazione e da altri tributi d'importazione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. c, d ed e LSO).

La distinzione avviene nel modo seguente (l'elenco non è esaustivo):

Beni per uso **ufficiale** («privilegi ufficiali») di

- missioni diplomatiche a Berna;
- posti consolari in Svizzera;
- organizzazioni internazionali aventi la loro sede in Svizzera¹;
- missioni e delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali.

¹ Vedi allegato A. dell'Ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri ([RS 631.145.0](#))

Beni per uso **personale** («privilegi personali») di

- membri del corpo diplomatico a Berna;
- membri del corpo consolare in Svizzera (esclusi i consoli onorari);
- membri dell'alta direzione e funzionari superiori di organizzazioni internazionali aventi la loro sede in Svizzera;
- agenti diplomatici di delegazioni e missioni permanenti presso organizzazioni internazionali;
- membri della famiglia, appartenenti all'economia domestica, delle summenzionate persone;
- capi di Stato esteri in visita ufficiale in Svizzera;
- membri di missioni speciali e delegati presso le conferenze internazionali;
- gli oggetti per il primo arredamento del personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, delle rappresentanze consolari, delle organizzazioni, delle missioni e delle delegazioni i summenzionati.

Eccezione | Le persone di nazionalità svizzera (cittadini svizzeri) non godono di alcun privilegio.

Beneficiari | Secondo l'art. 2 LSO beneficiano di tale franchigia di tributi:

- a) organizzazioni intergovernative;
- b) istituzioni internazionali;
- c) organizzazioni internazionali quasi intergovernative²;
- d) missioni diplomatiche;
- e) posti consolari;
- f) missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative;
- g) missioni speciali;
- h) conferenze internazionali;
- i) segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale;
- j) commissioni indipendenti;
- k) tribunali internazionali;
- l) tribunali arbitrali;
- m) altri organismi internazionali;
- n) persone chiamate in veste ufficiale (a titolo permanente o no) presso uno dei beneficiari istituzionali di cui alle lettere a fino m;
- o) personalità che esercitano un mandato internazionale;
- p) persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie di cui alle lettere n ed o, compreso il personale domestico privato.

² ad esempio l'«International Air Transport Association» (IATA) oppure l'«International Union for Conservation of Nature» (IUCN)

2.1 Tabella riassuntiva dei privilegi doganali per le persone beneficiarie

	Suppellettili domestiche: Primo arredamento	Materiali di costruzione	Autovetture (reciprocità ammessa)	Carburanti (reciprocità ammessa)	Olio per riscaldamento	Altre merci
Uso ufficiale da parte della missione / del consolato		✓	✓	✓	✓	✓
Capi missione e familiari appartenenti alla stessa economia domestica con tessera di legittimazione B	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Membri del personale diplomatico con tessera di legittimazione C	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Familiari appartenenti a alla stessa economia domestica di membri del personale diplomatico con tessera di legittimazione C	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Funzionari consolari stranieri e loro familiari appartenenti alla stessa economia domestica con tessera di legittimazione K (con banda rosa)	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Altri impiegati consolari di carriera esteri, titolari di una tessera di legittimazione K (con banda blu)	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Personale amministrativo e tecnico con tessera di legittimazione D	✓	✗	✓ ³	✗	✗	✗
Altro personale (tessera di legittimazione E, F)	✗	✗	✓ ⁴	✗	✗	✗
Persone di cittadinanza CH	✗	✗	✗	✗	✗	✗

³ Diritto limitato all'acquisto nel territorio doganale o all'importazione di un'autovettura e di un motoscafo in franchigia entro un anno dal primo insediamento (art. 25 dell'Ordinanza del 23 agosto 1989 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera; [RS 631.144.0](#))

⁴ Diritto limitato all'acquisto nel territorio doganale o all'importazione di un'autovettura e di un motoscafo in franchigia entro cinque anni dal primo insediamento (art. 23 dell'Ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri; [RS 631.145.0](#)).

3 Beni destinati alle missioni diplomatiche a Berna, alle rappresentanze consolari in Svizzera, alle organizzazioni internazionali e i loro membri

3.1 Imposizione

① Traffico turistico	Esenzione dei tributi in base al tipo della tessera di legittimazione del DFAE.	
② Invii postali e di corriere	Indirizzati personalmente a persone beneficiarie: <ul style="list-style-type: none"> • valore dell'invio fino a 1'000 franchi; • non contenenti bevande alcoliche, sigarette oppure merci soggette a restrizioni oppure divieti; • cognome e nome (secondo tessera di legittimazione), statuto diplomatico e nome della missione diplomatica, della rappresentanza consolare oppure organizzazione internazionale annotati sui documenti accompagnamento • identificati come merce diplomatica (ad es. «diplomatic goods», «diplomatic parcel»). 	Importazione in franchigia di tributi con dichiarazione semplificata secondo R-10-00 cifra 1.4.3 (nessun modulo 14.60)
	Altri invii: <ul style="list-style-type: none"> • non indirizzati personalmente a persone beneficiarie; oppure • valore dell'invio superiore a 1'000 franchi;; oppure • contenenti bevande alcoliche, sigarette oppure merci soggette a d autorizzazioni o permessi. 	Trattamento secondo ③ (altri tipi di traffico oppure di merci)
③ Altri tipi di traffico oppure di merci	Le merci possono: <ul style="list-style-type: none"> • essere imposte presso un ufficio doganale che è allo stesso tempo uno degli uffici che rilasciano le autorizzazioni; oppure • essere imposte presso un altro ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali i su presentazione di un modulo 14.60 autorizzato in precedenza da uno degli uffici che rilasciano le autorizzazioni. 	Transito verso un ufficio che rilascia le autorizzazioni secondo cifra 3.2 <i>oppure</i> Imposizione presso un ufficio doganale con il modulo 14.60, quale è stato autorizzato in precedenza da uno degli uffici che rilasciano le autorizzazioni <i>oppure</i> Imposizione provvisoria secondo R-10-90 ai fini della successiva presentazione del modulo 14.60 autorizzato in precedenza da uno degli uffici che rilasciano le autorizzazioni

Se il modulo 14.60 è necessario per la concessione della franchigia di tributi, deve essere timbrato dall'organizzazione responsabile (missione diplomatica, rappresentanza consolare o organizzazione internazionale) prima di essere presentato all'ufficio che rilascia le autorizzazioni competente secondo cifra 3.2.

Una volta che il modulo 14.60 è stato vidimato dall'ufficio che rilascia le autorizzazioni competente, le cedole A e B vengono restituite alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione o inviati per posta. L'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione non è responsabile dell'invio all'ufficio doganale di importazione. Su presentazione delle cedole A e B, l'imposizione in franchigia di tributi può essere concessa entro i termini previsti (rubrica 13 del modulo 14.60) presso tutti gli uffici doganali aperti al traffico commerciale di merci. L'imposizione può essere effettuata anche presso un DA.

Impiego delle cedole del modulo 14.60	
Cedola A	Ufficio doganale d'importazione
Cedola B	Restituzione alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione
Cedola C	Ufficio che rilascia l'autorizzazione

Nel caso in cui l'invio è stato imposto definitivamente all'importazione, un'imposizione in franchigia dei tributi a posteriori con modulo 14.60⁵ è esclusa.

La procedura di rettifica e di ricorso è disciplinata dalle disposizioni previste agli art. 34 LD rispettivamente 116 LD.

Se in occasione dell'importazione non è presente un modulo 14.60 vidimato da uno degli uffici che rilasciano le autorizzazioni (vedi cifra 3.2), l'importazione in franchigia non può essere concessa. L'invio può essere imposto provvisoriamente oppure spedito in transito ad un ufficio che rilascia le autorizzazioni.

⁵ Art. 33a dell'Ordinanza del 23 agosto 1989 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera ([RS 631.144.0](#)) ed art. 34 dell'Ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri ([RS 631.145.0](#))

3.2 Uffici che rilasciano le autorizzazioni

Per gli invii alle missioni diplomatiche alle rappresentanze consolari (con sede in **tutta la Svizzera**), alle organizzazioni internazionali con sede a **Berna** (UPU, OTIF, delegazione permanente dell'UE) e **Zurigo** (BAD / ADB), nonché ai loro funzionari e membri.

Dogana Mittelland

Bogenshützenstrasse 9b

3001 Berna

Tel. +41 58 462 68 69

E-mail: diplomaten@bazg.admin.ch

Orari di apertura: 09.00 – 10.30 h (lunedì a venerdì)

Per gli invii alle organizzazioni internazionali con sede a **Ginevra**, alle missioni permanenti presso tali organizzazioni e alle delegazioni e ai loro membri

Per le installazioni iniziali (trasferimento per l'insediamento in Svizzera), le sigarette e le bevande alcoliche con volume alcolico eccedente 25%.

Altre merci
(a seconda del tipo di trasporto)

Dogana Ovest

Centre de compétence diplomates

Bâtiment GVA Center

Route de l'Aéroport 31

1215 Genève 15

Tel. +41 58 469 72 81

E-mail: info@diplomates@bazg.admin.ch

Orari di apertura: su appuntamento;
08.00 – 11.30 h (lunedì, martedì, giovedì)

Uffici doganali⁶

Dogana Ginevra Rive Droite

Dogana Ginevra Rive Gauche

Dogana Ginevra Aeroporto

(Imposizione con modulo 14.60 senza vidimazione del «Centre de compétence diplomates»)

Per gli invii alla BRI di **Basilea** e ai suoi funzionari

Importazione presso gli uffici della Dogana Nord

Importazione presso gli uffici di altre regioni

Uffici doganali della Dogana Nord ⁶

(Imposizione con modulo 14.60 senza vidimazione della Dogana Nord)

Dogana Nord

Elisabethenstrasse 31

Casella postale 149

4010 Basilea

Tel. +41 58 469 11 11

E-mail: zoll.nord_av@bazg.admin.ch

Orari di apertura:
lunedì a venerdì su appuntamento

⁶ Elenco degli uffici doganali su: <https://dst.bazg.admin.ch>

3.3 Oggetti per il primo insediamento

Le persone beneficiarie che trasferiscono il proprio domicilio in Svizzera, hanno diritto, in occasione del loro primo insediamento, all'importazione in franchigia dei tributi delle masserizie di trasloco, nuove o usate. Questa agevolazione può essere rivendicata una sola volta e deve avvenire nei seguenti termini:

Persone beneficiarie	Termine di importazione
<p>I membri del personale diplomatico delle missioni e i membri delle loro famiglie appartenenti alla sua economia domestica</p> <p>Art. 6 cpv. 2 e art. 7 cpv. 5 dell'ordinanza del 23 agosto 1989 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera (RS 631.144.0)</p>	<p>1 anno a contare dalla loro entrata in funzione</p> <p>(compresi gli invii successivi; questi devono essere dichiarati, al momento dell'importazione del primo invio, in un elenco separato)</p>
<p>Funzionari consolari di carriera di nazionalità straniera e i membri delle loro famiglie appartenenti alla loro economia domestica</p> <p>Art. 17 cpv. 1 e art. 18 cpv. 5 dell'ordinanza del 23 agosto 1989 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera (RS 631.144.0)</p>	<p>1 anno a contare dalla loro entrata in funzione</p> <p>(compresi gli invii successivi; questi devono essere dichiarati, al momento dell'importazione della prima spedizione, in un elenco separato)</p>
<p>I funzionari membri dell'alta direzione e i membri delle loro famiglie appartenenti alla loro economia domestica</p> <p>Art. 6 cpv. 2 e art. 7 cpv. 5 dell'ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri (RS 631.145.0)</p>	<p>5 anni a contare dalla loro entrata in funzione</p> <p>Gli invii successivi devono essere dichiarati, al momento dell'importazione e del primo invio o entro i due mesi successivi in un elenco separato. Gli invii successivi devono essere importati entro un anno dal momento in cui il primo invio è stato posto sotto regime doganale.</p>
<p>Gli altri funzionari</p> <p>Art. 9 cpv. 1 e art. 10 cpv. 1 e cpv. 3 dell'ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri (RS 631.145.0)</p>	<p>5 anni a contare dalla loro entrata in funzione</p> <p>Gli invii successivi devono essere dichiarati, al momento dell'importazione e del primo invio o entro i due mesi successivi in un elenco separato. Gli invii successivi devono essere importati entro un anno dal momento in cui il primo invio è stato posto sotto regime doganale.</p>

Procedura d'imposizione:

- L'importazione di beni per le installazioni iniziali deve essere effettuata tramite modulo 14.60.
- Gli oggetti usati – aventi almeno di 6 mesi di utilizzazione – possono essere imposti tramite modulo 18.44 come masserizie di trasloco presso qualsiasi ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali, fintanto che le corrispondenti condizioni siano adempiute (vedi [R-18-03](#) cifra 3.1 segg.).

3.4 Veicoli

L'importazione in franchigia dei tributi di autovetture⁷ (veicoli di servizio e veicoli personali) è possibile sulla base di un impegno circa l'uso. L'imposizione viene effettuata con il modulo 15.52 e si basa sulle disposizioni particolari delle ordinanze sui privilegi doganali per le persone privilegiate.

Eccezioni | Sono esclusi da una imposizione con modulo 15.52: i motocicli, le motoleggere, ed i ciclomotori. Tali veicoli possono essere imposti in franchigia di tributi utilizzando il modulo 14.60.

Sono competenti per l'imposizione la Dogana Mittelland, la Dogana Ovest e la Dogana Nord (per dettagli vedi cifra 3.2).

Se sono adempite le condizioni per le masserizie di trasloco (vedi [R-18-03](#) cifra 3.1), l'imposizione viene effettuata utilizzando il modulo 18.44 presso qualsiasi ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali.

3.5 Stampati

Gli stampati, i libri e le pubblicazioni ufficiali destinati all'uso ufficiale di:

- missioni diplomatiche a Berna;
- posti consolari in Svizzera;
- organizzazioni internazionali; oppure
- missioni diplomatiche oppure alle delegazioni permanenti a Ginevra

possono essere imposti in franchigia dei tributi, senza formalità. La competenza spetta agli uffici d'importazione (non è necessario il modulo 14.60).

3.6 Visita delle merci

In casi giustificati può essere ordinata una visita delle merci.

I dettagli vengono disciplinati dagli uffici che rilasciano l'autorizzazione rispettivamente gli uffici d'importazione.

3.7 Comunicazione diplomatica

Le missioni diplomatiche e i consolati utilizzano la comunicazione diplomatica per tutti gli scambi ufficiali con il proprio Governo e le altre rappresentanze del proprio Paese. La comunicazione diplomatica viene utilizzata anche tra le organizzazioni internazionali in Svizzera e quelle negli altri Paesi nonché tra le missioni permanenti presso queste organizzazioni e il loro Governo.

⁷ Le autovetture sono veicoli che non superano un peso totale di 3'500 kg e sono progettati per il trasporto di un massimo di 9 persone (compreso il conducente). Sono esclusi in particolare i furgoni per le consegne, le automobili, gli autocarri e i veicoli da lavoro.

3.7.1 Imposizione

L'imposizione può essere ammessa senza formalità.

Gli invii misti composti da una valigia diplomatica accompagnata da un'attestazione corrispondente e di altre merci diplomatiche con modulo 14.60 (senza visto dell'ufficio che rilascia le autorizzazioni) devono essere inviati in transito alla Dogana Mittelland oppure alla Dogana Genève Rive Droite – Port Franc.

3.7.2 Inviolabilità della valigia diplomatica

La valigia diplomatica non può in alcun caso essere aperta o trattenuta. Bisogna fare attenzione a non danneggiare le chiusure o i sigilli durante le operazioni relative all'imposizione.